



*C&P Account Management  
Studio Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651  
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476  
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310  
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it  
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it  
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Deduzione forfetaria delle spese di trasferta dei dipendenti: modalità di trasferimento ai soci delle cooperative**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **risposta a interpello 31.1.2023 n. 184**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi dell'art. 62 della L. 342/2000, la deduzione forfetaria delle spese di trasferta riconosciuta alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci (ex art. 95 co. 4 del TUIR) **può essere trasferita**, per la parte non utilizzata, **a tutti i soci lavoratori di cooperativa che percepiscono redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 co. 1 lett. a) del TUIR). Tale facoltà deve essere riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che **abbia una struttura nella quale realizzi uno scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro** (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi), limitatamente allo **scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti**.

*C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO*  
*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651*  
*Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476*  
*Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310*  
*E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it*  
*E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it*  
*E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

## Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 31.1.2023 n. 184, ha fornito alcuni chiarimenti sulla **deduzione forfetaria riconosciuta agli autotrasportatori di merci** per le trasferte dei propri dipendenti, nell'ipotesi in cui a poterne beneficiare sia una società cooperativa.

## Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 95 co. 4 del TUIR, **le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci**, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale, **possono dedurre un importo giornaliero**, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:

- **59,65 euro, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;**
- **95,80 euro, per le trasferte all'estero.**

**L'art. 62 della L. 342/2000 ha previsto**, per le società cooperative di produzione e lavoro e le società cooperative di servizi operanti nel settore dell'autotrasporto merci, che corrispondono ai lavoratori soci compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del TUIR, una **particolare modalità di utilizzo di tale deduzione**.

## Osserva

In particolare, viene stabilito che **essa si applica ai fini della determinazione del suddetto reddito assimilato**, se la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale:

- ✓ né della **deduzione forfetaria delle spese di trasferta sostenute;**
- ✓ né della **deduzione analitica di tali oneri.**

La ratio dell'art. 62 della L. 342/2000 va ravvisata **nell'intento di evitare che la compagine sociale della cooperativa di autotrasporto perda tale beneficio**, qualora la cooperativa non possa avvalersene direttamente in considerazione del particolare regime di esenzione o di riduzione dell'IRES previsto per le cooperative di produzione e lavoro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2001 n. 17, i cui chiarimenti devono ritenersi ancora attuali).

## Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La risposta 184/2023 conferma che, in base alle suddette norme, **la parte della deduzione forfetaria che non trova capienza nel reddito della cooperativa può essere trasferita a tutti i soci lavoratori** che percepiscono i predetti redditi.

## Osserva

Viene, inoltre, precisato che **tale facoltà deve essere riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che abbia una struttura** nella quale realizzi **uno scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro** (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi), limitatamente allo scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti.

Infine, secondo la circolare Agenzia delle Entrate 15.2.2001 n. 17, poiché la deduzione prevista dall'art. 95 co. 4 del TUIR ha carattere forfetario, **anche per il socio la riduzione del reddito di lavoro**, nella misura predetta, **viene operato senza che assuma alcuna rilevanza l'effettivo ammontare delle somme** che egli percepisce a titolo di indennità di trasferta o di rimborso delle spese di trasferta.

## Osserva

Al riguardo, anche in presenza della suddetta deduzione forfetaria, **le indennità ed i rimborsi delle spese sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori del territorio comunale**, percepite dal socio lavoratore, **concorrono alla formazione del reddito nei limiti previsti dall'art. 51 co. 5 del TUIR.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti